

Eterogenesi dei fini? Se non si pone un rimedio, la (nuova) normativa sugli illeciti disciplinari dei magistrati sembra destinata al fallimento

Mario Patrono

1.- **Un rovesciamento di prospettiva.** In forza della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma dell'ordinamento giudiziario), e segnatamente degli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2, commi 6 e 7, della citata legge n. 150 del 2005, i quali prevedono la individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e delle relative sanzioni, nonché la modifica della procedura per l'applicazione delle medesime, il Governo ha provveduto, attraverso il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (successivamente modificato in più punti dalla l. 24 ottobre 2006, n. 269), a rinormare la materia del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, regolato fino a quel momento dal r.d.lgs 31 maggio 1946, n. 511.

In particolare, la nuova normativa è venuta a incidere su *due punti nevralgici*: la *conformazione* dell'illecito, nonché il *carattere dell'azione disciplinare*, dai quali dipendono i fini e la struttura stessa di tale procedimento.

A norma dell'articolo 18 del r.d.lgs, n. 511 del 1946, un illecito disciplinare consisteva nel fatto che il magistrato << tenga, in ufficio o fuori, condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario >>. Dal canto suo, l'azione disciplinare aveva nel previgente ordinamento carattere

facoltativo, potendo la scelta di non esercitarla, operata dal Ministro della giustizia, ovvero dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispondere in concreto a criteri di mera opportunità. Il d.lgs. n. 109/2006 *rovescia la prospettiva* su entrambi questi punti.

In primo luogo, si è avuta la *tipizzazione dei comportamenti* sanzionabili sul piano disciplinare; una scelta divenuta tanto più rigorosa dopo l'abrogazione, ad opera dell'articolo 1, comma 3, punto d4, della citata l. n. 269/2006, della << clausola di chiusura >> contenuta all'articoli 3, comma 1, lettera l, la quale stabiliva che << Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni [...] e ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza >>. Questo significa che il legislatore ha preferito considerare la *tassatività* e la *determinatezza* empirica nella formulazione delle ipotesi di illecito come più adeguate a realizzare le garanzie d'indipendenza e d'inamovibilità stabilite dagli articoli 101, 104 e 107 Cost., rispetto alla descrizione dell'illecito con il solo riferimento all'interesse oggetto della lesione (<< la fiducia e la considerazione di cui deve godere il magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario >>), come era invece nella vecchia normativa.

In secondo luogo, si è operato il passaggio dalla *facoltatività* alla *obbligatorietà* dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Il sistema costruito al riguardo dal legislatore delegato corrisponde all'immagine di una strutturazione verticale. Alla base della piramide vi è l'obbligo dei presidenti di sezione e dei presidenti di collegio, nonché dei procuratori aggiunti, di comunicare ai dirigenti degli uffici << i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare >>. Tale << obbligo di comunicare >> si ricollega alla *funzione di controllo* spettante ai soggetti indicati (articolo 14, comma 4, per come modificato dall'articolo 3, lettera f, della citata l. n. 269/2006). Vi è poi, a livello

dei dirigenti degli uffici, un analogo << obbligo di comunicare >> al Ministro della giustizia e al Procuratore generale della Cassazione << ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare >>; un obbligo, questo, che si configura come *atto di impulso* rientrando anch'esso nella funzione di controllo, e che i dirigenti degli uffici condividono con il Consiglio Superiore della Magistratura e i consigli giudiziari. A sua volta, il concreto promovimento dell'azione, che si esplica nell'incolpazione, è di competenza del Procuratore generale della Cassazione, il quale ha l'obbligo di esercitarla (salvo la discrezionale valutazione riconosciuta allo stesso PG dall'articolo 3 bis, aggiunto dall'articolo 3, lettera e) della citata l. n. 269/2006, il quale così stabilisce: << L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza >>; e malgrado anche la facoltà di archiviazione riconosciuta al PG a norma dell'articolo 16, comma 5 bis di questa stessa legge). In questo quadro, la facoltà del Ministro guardasigilli di promuovere l'azione disciplinare a norma dell'articolo 107, comma 2, Cost., si configura di fatto come un *elemento accessorio*.

Osservo, al riguardo, che la previsione di fattispecie tipizzate di illecito, da un lato, e l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, da un altro lato, sono elementi che si connettono tra di loro in modo indissolubile: l'uno sta e cade insieme con l'altro. Entrambi appartengono infatti a quel quadro di certezza giuridica che il legislatore ha voluto costruire intorno alle condotte dei magistrati, a maggiore garanzia dei loro diritti, e dei nostri.

Sta di fatto che la nuova disciplina in commento, sia là dove introduce la tipizzazione delle fattispecie di illecito, avendo provveduto ad abbandonare la configurazione "funzionale" delle stesse, e sia quando stabilisce l'obbligatorietà dell'azione disciplinare, a norma dell'articolo 14, comma 3, segna una *nuova tappa di avvicinamento* della materia disciplinare ai moduli tipici della *materia penale*, mentre provvede d'altra parte ad allontanare sempre di più tale

procedimento dai principi che presiedono ai “comuni” procedimenti disciplinari relativi a svariate categorie professionali.

Questo spostamento della materia disciplinare da un paradigma processuale all’altro, avvenuto sotto la spinta di convergenti indirizzi legislativi e giurisprudenziali, si spiega a partire da una ragione ben precisa che non è difficile da individuare. La penna finissima di Carlo Mezzanotte, giudice redattore di C. cost., sent. n. 497/2000, ne ha dato un’interpretazione corretta. Il fatto è che nel procedimento disciplinare si introduce, ad un certo punto, un *elemento di “esternalità”*. All’interesse tutto “interno” alla classe dei magistrati nel suo complesso di salvaguardare il *prestigio e la dignità dell’ordine giudiziario*, si sostituisce l’interesse “esterno” della collettività al *corretto andamento della giustizia come garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini*. << [...] il regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e il prestigio della magistratura – si legge in un passo della citata sent. n. 497 del 2000 - [...] non riguardano soltanto l’ordine giudiziario, riduttivamente inteso come corporazione professionale, ma appartengono alla generalità dei soggetti e, come del resto la stessa indipendenza della magistratura, costituiscono presidio dei diritti dei cittadini >>. Questo << totale rovesciamento dei vecchi schemi ricostruttivi >> (è ancora Carlo Mezzanotte che scrive) ha riguardato, ad esempio, il riconoscimento al magistrato della facoltà << di farsi assistere da un difensore del libero Foro, anziché imporgli, quale opzione esclusiva, un difensore “interno” appartenente all’ordine giudiziario >>, come anche ha riguardato - altro esempio - l’affermarsi della regola della pubblicità cioè della trasparenza delle udienze disciplinari, << valore portante di ogni sistema autenticamente democratico, i cui caratteri sono destinati a riflettersi sulla stessa difesa del magistrato, che non può, a sua volta, non conformarsi alla funzione propria della responsabilità disciplinare e alla sua vocazione a oltrepassare la ristretta cerchia di un corpo professionale organizzato >>; allo stesso modo di

come oggi riguarda la scelta individuativa e determinativa del tipo di illecito, fatta dal legislatore delegato del 2006, e l'introduzione del (connesso) principio di obbligatorietà dell'azione disciplinare.

La *rigidità* voluta imprimere sia alla *conformazione dell'illecito*, attraverso l'adozione dei paradigmi della fattispecie tipica e tassativa, e sia all'*azione diretta al perseguimento dell'illecito, facendo obbligo al Pg della Cassazione di esercitarla*, appare funzionale al perseguimento di *due obiettivi*. Precisamente, il legislatore del 2006 ha voluto ricomporre, ad un livello più elevato del precedente, l'equilibrio tra due valori egualmente essenziali. Uno è la *protezione dell'indipendenza* dei magistrati, che l'articolo 101 Cost. dichiara sottoposti soltanto alla legge, affrancandoli dai condizionamenti (esterni ed interni) che possono derivare alla loro attività giudiziaria da una situazione in cui è incerta la linea di confine che divide il lecito dall'illecito, una situazione che consente comunque di tenere i magistrati sotto controllo. L'altro è la *prevenzione degli illeciti* legata all'*efficacia intimidativa* che deve ritenersi connaturale sia alla precisa formulazione degli illeciti, la quale, consentendo al destinatario la comprensione del comportamento vietato, può meglio << funzionare >> in senso dissuasivo, e sia allo stesso obbligo del PG di promuovere l'azione disciplinare, dato che in tal modo la sanzione prevista (che di regola i magistrati mostrano di temere non meno di quella erogata dal giudice penale) è minacciata non come conseguenza solamente possibile, ma come conseguenza necessaria dell'illecito.

Questo scritto prova a valutare la *congruità della nuova normativa rispetto agli obiettivi* che il legislatore delegato si è proposto di conseguire, anche sulla scorta della prassi interpretativa e applicativa, peraltro assai breve, che finora si è avuta.

2.- **L'illecito disciplinare, una tipizzazione mal congegnata.** Innanzi tutto possiamo affermare, analizzando le diverse fattispecie di illecito configurate dalla nuova disciplina, che la tipizzazione in essa contenuta si esprime con formule inutilmente analitiche e troppo minuziose. Nell'indicare i fatti tipici costituenti illecito, il d.lgs. in commento ne fa una descrizione estremamente minuta, quasi che il legislatore abbia voluto sottrarre la Sezione disciplinare del CSM alle sue naturali responsabilità interpretative. Questa situazione dà luogo a vari inconvenienti. Uno, più vistoso che grave, deriva dalla *pletora di previsioni disciplinari* legate le une alle altre come in un *gioco di scatole cinesi*, dove ognuna di esse aggiunge elementi nuovi a una matrice comune. Così, l'articolo 2, comma 1, lettera m), contempla << l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali >>. A sua volta, l'articolo 2, comma 1, lettera gg), prevede come illecito << l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile >>. Ancora. L'articolo 2, comma 1, lettera ff), per come sostituito dall'articolo 1, comma 3, cpv. b), punto 5, considera sanzionabile sul piano disciplinare << l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza >>. Non è finita. Articolo 2, comma 1, lettera cc): qui la fattispecie disciplinare prefigura << l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo >>. Come si può notare, si hanno (almeno) quattro previsioni che appaiono variamente (e inutilmente) sovrapposte le une alle altre, previsioni le quali si configurano come *varianti di specie* a fronte di una *norma/“madre”* avente un carattere generale che le assorbe nel loro insieme e di fatto le cancella.

Questa norma, contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera g), si riferisce all'ipotesi del cosiddetto *provvedimento "abnorme"* che definisce nel modo seguente: << la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile >>.

Tutto ciò significa, e comporta, che le fattispecie disciplinari, apparentemente assai numerose come lo sono le relative previsioni, di fatto si riducono a ben poche; esse sono pertanto incapaci di corrispondere a tutte le varie condotte (anche gravemente) censurabili dei magistrati, nell'esercizio o fuori dell'esercizio delle funzioni.

A questo primo inconveniente se ne aggiunge, più grave, un secondo che deriva dal modo particolare in cui si è voluto approntare la tipizzazione degli illeciti. In teoria, i modi per tipizzare gli illeciti sono due. Uno è quello di determinare la figura normativa con connotati precisi in modo da consentire all'interprete il riconoscimento (e non la scelta) delle fattispecie che vi rientrano. Un altro metodo, seguito nel compilare il d.lgs. n. 109 del 2006, è invece quello di legare la fattispecie astratta ad una formula che descrive come illecito, nei contenuti oggettivi e soggettivi, un particolare caso, quasi volendolo "fotografare". La prima è una corretta tecnica di legislazione. La seconda, che vuole mettere l'interprete "fuori gioco", è una tecnica sbagliata.

Una normativa troppo rigida, come è quella in esame, presenta infatti un problema, quello cioè di escludere (almeno in linea di principio) dall'ambito dei fatti vietati anche quei comportamenti che sono percepiti come gravi e illeciti dalla collettività di cui il magistrato fa parte, e sono altresì tradizionalmente sanzionati dalla giurisprudenza disciplinare. Un esempio, le *consulenze "di favore"*, cioè gli incarichi peritali che il giudice conferisce in virtù di rapporti esulanti dall'ambito delle attività giurisdizionali, e che sottintendono un interesse privato. Ebbene, la consulenza "di favore" sembrerebbe non potersi sussumere sotto alcuna fattispecie di illecito. Non certo sotto l'articolo 2,

comma 1, lettera a), il quale si riferisce testualmente a comportamenti del magistrato che << [...] arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti >>. Ora, il consulente tecnico non è << una delle parti >>, e neppure lo è (per antonomasia) il giudice. D'altra parte, la stessa formula << ingiusto danno o indebito vantaggio >>, arrecato ad una delle parti (qui, per la verità, la previsione sembra piuttosto ricalcata sul processo civile che su quello penale), non sembra appropriata alla logica della consulenza "di favore": la quale, se ha rilevanza come fatto *interno* tra il giudice e il consulente, può tuttavia non riguardare la *qualità della perizia*, fatta – in ipotesi – "a regola d'arte", per cui nessuna delle parti ne ritrae << un ingiusto danno >> né << un indebito vantaggio >>. A meno che non si voglia tentare un esercizio di funambolismo interpretativo, e così riconoscere come << un danno ingiusto >> il costo della perizia che graverà – tra le spese di giustizia – sulla << parte >> *soccombente* (nel caso del giudizio penale, il condannato), ovvero sullo Stato, se non sarà (nel giudizio penale) riconosciuta la responsabilità di alcuno. Né soccorrono al riguardo altre previsioni. Altro esempio. Un magistrato rilascia alla stampa delle *dichiarazioni "cruente"*, che però non hanno ad oggetto processi che lo riguardano (altrimenti entrerebbe in campo una specifica previsione di illecito disciplinare). Ebbene, tali dichiarazioni non sembrano oggi perseguibili (come invece lo erano nel vigore del vecchio articolo 18 e come era stato prefigurato prima dell'intervento abrogativo della l. 269/2006); benché valga tuttora il principio secondo cui << i magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, comma 2 e 104, comma 1, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento, al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità nell'adempimento del loro compito. Ne deriva che l'equilibrato bilanciamento degli interessi tutelati non comprime il diritto

alla libertà di manifestare le proprie opinioni ma ne vieta soltanto l'esercizio anomalo e cioè l'abuso >> (C. cost., 8 giugno 1981, n. 100). Un terzo esempio. Sulla sola scorta delle fattispecie elencate, diventa estremamente difficile, se non impossibile, sanzionare come illecito disciplinare l'*abuso* o meglio l'*impiego "a strascico" di intercettazioni telefoniche*, di cui oggi tanto si discute.

Qual'è il pericolo che si nasconde in una situazione del genere? Il pericolo consiste nel fatto che possa venire a determinarsi un *effetto esattamente contrario* a quello voluto perseguire dal legislatore delegato. Se il fine del d.lgs. n. 109/2006 è infatti quello di sostituire il criterio di tassatività degli illeciti al criterio opposto, seguito dal legislatore del 1946, di regolare situazioni molteplici in relazione a una caratteristica comune, riassunta nella semplice locuzione << il prestigio dell'ordine giudiziario >>, è possibile - anzi, a mio giudizio, è assai probabile - che *l'eccessiva determinatezza* dei fatti-illecito convinca l'interprete a rompere la diga dell'elencazione legislativa e a reintrodurre di fatto quella stessa "clausola di chiusura" che era contenuta nel testo primitivo all'articolo 3, comma 1, lettera l) e che sarà successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 3, lettera e), punto 4, della cosiddetta <<legge-Mastella>>.

Se ciò dovesse realmente accadere, anche l'obiettivo di mettere l'indipendenza dei magistrati sotto lo scudo protettivo della tipizzazione, rendendo possibile in sede applicativa il riconoscimento (ma non la scelta) della fattispecie rientrante nella legge, e di dare altresì ai magistrati una più precisa coscienza dei loro doveri, al fine ultimo di meglio presidiare i diritti dei cittadini, potrebbe *andare incontro a un fallimento*. Si avrebbe così un ritorno alla stessa situazione di incertezza giuridica dalla quale si era inteso di uscire in forza della nuova normativa.

3.- L'obbligatorietà dell'azione disciplinare, problemi gestionali. Di natura diversa sono i problemi che si pongono in relazione all'obbligatorietà dell'azione disciplinare (da intendere, lo abbiamo notato, come il dovere che ha il Procuratore generale della Cassazione, e non il Ministro della giustizia, di esercitare l'azione disciplinare ai sensi e nei limiti più sopra indicati).

Nei due casi: sia quando l'azione è attivata dal Procuratore generale, sia anche quando essa è avviata dal Ministro della giustizia, l'attività di istruzione disciplinare compete alla Procura generale della Cassazione e si svolge al suo interno. Qui però si è visualizzato ormai da qualche tempo un grosso *nodo di funzionalità organizzativa* che appare indispensabile sciogliere.

Il fatto è che può verificarsi – o meglio, poteva, fino a tre anni fa – che un fascicolo fosse istruito inizialmente da un certo magistrato della PG; che al dibattimento fosse delegato un diverso Sostituto; che il procedimento fosse rinviato a nuova udienza; che a quel punto il fascicolo fosse assegnato ad un terzo magistrato, il quale – in ipotesi – si convinceva che occorressero ulteriori accertamenti istruttori e così il fascicolo “passava” ad un quarto magistrato. Prendeva corpo cioè e andava in scena una sorta di balletto in cui uno stesso processo rimbalza da un Sostituto ad un altro, potendo passare addirittura per quattro mani diverse. Tutto questo ha un nome: si chiama fisiologia del disordine. Questo fatto non è privo di conseguenze negative. Nel procedimento disciplinare, infatti, come del resto in qualsiasi procedimento penale, quando il magistrato dell'accusa porta al giudizio della Sezione disciplinare un fascicolo, delle due l'una: o questo fascicolo contiene al suo interno materiale che consente al giudice consiliare – in ipotesi – di poterlo utilizzare ai fini di una condanna; oppure si tratta di un fascicolo *vuoto*, in cui cioè compare – insieme al materiale difensivo – l'interrogatorio dell'incolpato come la sola attività istruttoria compiuta dalla PG, ed allora la Sezione disciplinare è posta automaticamente nella condizione di prosciogliere. Questo accade quasi inevitabilmente quando

di uno stesso processo se ne occupano diversi magistrati che se lo palleggiano tra di loro senza che nessuno di essi se ne assuma per intero la responsabilità di gestione. Quando viceversa uno stesso processo è affidato ad un solo magistrato che lo segue dalla fase istruttoria fino all'udienza conclusiva, è chiaro che l'impegno di quel magistrato nel condurre a buon fine il processo sarà inevitabilmente maggiore, dato che a quel punto entra in gioco la sua stessa responsabilità professionale. Quel magistrato, allora, si impegnerà non solo a registrare le dichiarazioni difensive, ma provvederà anche a condurre gli accertamenti necessari sulle allegazioni dell'incolpato e comunque a portare nel processo tutti gli elementi investigativi disponibili. Invece, nel *tourbillon* delle rotazioni, quando non è detto che il sostituto che istruisce il fascicolo sia lo stesso che va in dibattimento, potendo il fascicolo essere affidato per l'udienza ad un altro magistrato, è chiaro – lo ripeto - che può nascere la tentazione forte nei singoli magistrati di “liberarsi” in fretta del fascicolo, di dare al fascicolo uno sfogo quale che sia, confidando appunto nel fatto che sarà probabilmente un altro a seguire il fascicolo in udienza. Così, ad esempio, nell'alternativa tra: dover prendere un foglio di carta con il quale si chiede il rinvio a giudizio dell'incolpato davanti alla Sezione disciplinare; ovvero, qualora sussistano elementi per il proscioglimento, dover trascorrere una intera giornata, o due, a scrivere una motivazione ragionata e completa sulle ragioni appunto del proscioglimento, può accadere che il Sostituto Procuratore generale – in una situazione in cui non è sufficientemente coinvolto e responsabilizzato – prenda un foglio di carta e consegni il fascicolo al giudizio della Sezione, confidando sul fatto che sarà poi un collega della Procura generale a dover sostenere l'accusa in udienza.

Questa organizzazione di stampo arcaico del lavoro seguito all'interno della PG in relazione ai procedimenti disciplinari, una organizzazione sorta però quando tali procedimenti erano 3 o 4 o 10 all'anno, e non invece 120 o 130,

quanti sono adesso, richiedeva una svolta decisa che muovesse in direzione di un rafforzamento del disciplinare nella PG. Questo rafforzamento poteva avvenire sulla base di due accorgimenti. Il primo, che muove in direzione contraria al criterio utilizzato in precedenza di coinvolgere numerosi magistrati, così venendo inevitabilmente a disperdere e indebolire la responsabilità di ognuno di essi, consiste: a) nell'individuare alcuni magistrati, selezionandoli anche in base alla loro pregressa esperienza di disciplinare, a cui affidare la trattazione dei processi in tale materia. Si è trattato in altre parole di costituire un nucleo di magistrati, addetti al disciplinare (originariamente erano 12, successivamente ridotti a 10 e adesso a 7), ai quali il lavoro nel settore disciplinare è assegnato non *in aggiunta* al lavoro ordinario (come avveniva prima), bensì in sostituzione (direi *in sottrazione*) di una quota parte del lavoro ordinario, dal quale essi sono pertanto dispensati; b) nel responsabilizzare tali magistrati, adottando appunto un criterio organizzativo minimo, quello cioè di "legare" il singolo processo, dall'inizio alla fine, ad uno stesso magistrato che ne diventa il "curatore". Si afferma così il principio che il magistrato a cui viene delegata la trattazione di un processo disciplinare ne dovrà seguire le sorti *usque ad finem*, quale che ne sia cioè lo sbocco: il rinvio a giudizio, e in tal caso "quel" magistrato dovrà andare in udienza; o il proscioglimento, e allora dovrà curarne la motivazione. Due accorgimenti, per riassumere: primo, chi viene delegato al singolo processo disciplinare lo rimane fino alla fine; secondo, la costituzione di un nucleo ristretto di magistrati della PG addetti al disciplinare.

Se questa prassi organizzativa, maturata appena di recente, saprà consolidarsi nel tempo e assumere un carattere di stabilità, potrebbe mettersi allo studio la proposta (che qui affaccio) che, tra i criteri tabellari fissati dal CSM, vi sia quello che, per il ruolo dei magistrati della Procura generale, destinati all'esercizio della istruzione disciplinare, sia dato un particolare riconoscimento alla pregressa esperienza delle funzioni inquirenti di merito da essi esercitate.

Occorre infatti considerare che anche nel disciplinare l'attività di istruzione dei procedimenti è un'attività inquirente, sia pure di specie particolare. Ne verrebbe così l'assegnazione al disciplinare di magistrati altamente specializzati.

4. - PG della Cassazione e Sezione disciplinare: una relazione simbiotica. Altro aspetto critico che va posto in evidenza riguarda il modo di organizzarsi della Sezione disciplinare del CSM. Sulla base (anche qui) di una vecchia tradizione stanca e burocratica, venivano fissati dei ruoli per le udienze che riguardavano ben 9 o 10 o addirittura 11 nuovi processi da definire ogni volta; vale a dire un numero eccessivo di processi, tale da rendere impossibile la loro conclusione, a fronte di un numero "sostenibile" di non più di 4, 5 processi a udienza (e non tutti, s'intende, gravosi). Questa situazione di mettere all'ordine del giorno della Sezione 10 o 11 processi a udienza, funzionava come *elemento disorganizzatore "a cascata"* per la PG. Il magistrato delegato all'udienza (in genere diverso da quello che aveva a suo tempo istruito il fascicolo) si vedeva all'improvviso recapitare in ufficio una pila di scartoffie alta un metro e mezzo da studiare in poco tempo. Dopo di che, due o tre giorni prima dell'udienza, magari soltanto il giorno prima, perveniva alla PG la comunicazione del Consiglio che 4 o 5 processi erano rinviati a nuova data e quindi (assai spesso) venivano affidati ad altro magistrato. Questo significava aver fatto un lavoro inutile.

Ora è chiaro che la sommatoria delle due disorganizzazioni, della PG e del CSM, aveva *effetti moltiplicatori geometrici*, si rischiava un impazzimento del sistema.

Adesso, finalmente, il CSM predispone ruoli plausibili, "sostenibili" per ciascuna udienza: sicché il rinvio ad altra udienza può riguardare, normalmente,

un solo processo; e in tal caso sarà comunque ripreso dallo stesso magistrato che lo ha “curato” fin dall’inizio.

Grazie dunque a questo accordo, a questo interscambio tra PG e CSM (il PG, come è noto, siede nel Consiglio e fa parte del Consiglio di Presidenza del CSM), un accordo che ha portato ad una speciale *calendarizzazione delle udienze* della Sezione disciplinare, per cui il singolo sostituto conosce già con largo anticipo la data dell’udienza in cui sono programmati i “suoi” processi; e l’eventuale rinvio è fatto ad altra udienza durante la quale sono programmati altri processi affidati allo stesso magistrato. Può naturalmente anche accadere che ad una stessa udienza vi siano diversi Sostituti Procuratori generali, ma ciascuno di essi è comunque destinato a trattare il “suo” processo.

Non si può dire, arrivati a questo punto, che tutti i problemi gestionali relativi all’istruzione disciplinare e all’ordinato (e coordinato) svolgimento dei processi davanti alla Sezione disciplinare siano completamente risolti, come d’incanto. Ma la strada giusta è stata imboccata.